



La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e le attività in corso nel territorio della Regione Emilia Romagna

La Direttiva 2007/60/CE

“Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.

I concetti chiave delle attività che queste pagine descrivono brevemente sono tutti qui, nel titolo: DIRETTIVA, VALUTAZIONE, GESTIONE, RISCHI, ALLUVIONI.

Perché sottolineare il termine “Direttiva”?

Per spiegare che il lavoro che la Regione Emilia-Romagna sta svolgendo, in coordinamento con le Autorità di bacino e tutti gli Enti competenti, deriva da un atto di livello europeo che obbliga ciascun stato membro a dotarsi degli strumenti utili ad istituire un quadro di riferimento per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni.

Perché “valutazione”? Perché pone l’attenzione sul difficile compito di valutare gli effetti e le criticità indotte dai fenomeni naturali quali le alluvioni e sulla conseguente esistenza di un margine di errore e di indeterminazione che deve spingere verso l’adozione del principio di precauzione e di solidarietà.

Perché “gestione”? Perché l’obiettivo della Direttiva è quello di individuare l’insieme delle azioni da mettere in campo per gestire il rischio, al fine di ridurre le inondazioni e i loro effetti negativi su popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, proprietà, beni storici, culturali e naturali. La gestione si raggiunge con la prevenzione, la protezione, la preparazione, la reazione alle emergenze e traendo insegnamento da ciò che è accaduto nel passato.

Perché “rischi di alluvioni”? Per sottolineare che oggetto della gestione è la riduzione dei rischi di conseguenze negative derivanti dal verificarsi di fenomeni alluvionali, cioè di eventi naturali che determinano allagamenti temporanei di aree normalmente non coperte d’acqua, anche con trasporto e mobilitazione di sedimenti: inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, corsi d’acqua artificiali, nonché dal mare.

A livello nazionale, la Direttiva 2007/60/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010.

Le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni

Strumento cardine per la valutazione e la gestione del rischio sono le MAPPE della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D.Lgs. 49/2010 e art. 6 Dir. 2007/60/CE). Le mappe della pericolosità rappresentano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali) e dal mare, con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) rappresentati con tre diverse tonalità di blu, associando al diminuire della frequenza di allagamento il diminuire dell'intensità del colore.

Le mappe del rischio indicano la presenza degli elementi potenzialmente esposti (popolazione coinvolta, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) che ricadono nelle aree allagabili e la corrispondente rappresentazione in 4 classi da molto elevata (R4) a moderata o nulla (R1). Le 4 categorie di rischio sono rappresentate mediante una palette di colori che va dal giallo (rischio moderato o nullo) al viola (rischio molto elevato), passando per l'arancione (rischio medio) e il rosso (rischio elevato).

In Figura 1 e 2 sono riportati due esempi delle mappe della pericolosità e del rischio elaborate per il territorio regionale.




Figura 1 – Esempio di mappa della pericolosità (a sinistra) e del rischio (a destra) per il torrente Baganza



Figura 2 – Esempio di mappa della pericolosità (a sinistra) e del rischio (a destra) per l'area costiera di Cesenatico

Le mappe della pericolosità (Figura 1) elaborate per il territorio regionale contengono la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali) e dal mare, rappresentate con tre diverse tonalità di blu, associando al diminuire della frequenza di allagamento il diminuire dell'intensità del colore.

Le prime mappe della pericolosità e del rischio, redatte conformemente a quanto richiesto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010, sono da ultimarsi entro il 22 dicembre 2013.

Il Piano di gestione del Rischio di Alluvioni

A partire dalle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, la Direttiva 2007/60/CE e il D.lgs. 49/2010 chiedono di dotarsi di uno specifico Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A., art. 7 D.Lgs. 49/2010 e Dir. 2007/60/CE), il cui obiettivo è quello di ridurre le conseguenze negative di simili fenomeni nei confronti, nell'ordine: della salute umana, del territorio, dei beni, dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali.

Il Piano deve riassumere in sé tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni ed in particolare deve essere incentrato sulla prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e i sistemi di allertamento, tenendo conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.

Il Piano è composto di due anime, tra loro strettamente complementari, coordinate e sinergiche.

Da un lato, esso deve tenere conto di tutte le misure che occorre adottare in "tempo differito" in termini di: analisi dei processi fisici in atto, individuazione delle criticità, indicazione dei rimedi da declinarsi in interventi strutturali (opere di difesa intensive od estensive) e non strutturali, questi ultimi ritenuti prioritari, come le norme per governare la gestione del suolo e delle acque, le previsioni di sviluppo e l'uso del territorio, la conservazione della natura, la navigazione, ecc. (art. 7, c. 3, lett. a D.Lgs. 49/2010).

Tale componente è da ricondurre alla pianificazione di bacino ed è, per il territorio della Regione Emilia-Romagna, di fatto, già efficacemente contenuta nei P.A.I. attuali e vigenti, ai quali, quindi, il P.G.R.A. farà riferimento, prevedendo, eventualmente, locali integrazioni qualora siano individuate nuove importanti criticità.

Dall'altro lato, il P.G.R.A. contiene le misure che occorre predisporre per la gestione in "tempo reale" dell'evento, proprie dei piani di protezione civile che contemplano: la previsione e il monitoraggio idro – meteorologico, il sistema di allertamento per il rischio idraulico e l'intervento di soccorso, la sorveglianza idraulica e la regolazione dei deflussi. Altro aspetto è quello dell'individuazione delle azioni concrete da attuare in corso di evento e della catena di comando.

Tale componente è affidata alla elaborazione delle Regioni, in coordinamento tra loro nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile. (art. 7, c. 3, lett. b D.Lgs. 49/2010) e costituisce un elemento di novità, in quanto mira a legare strettamente la pianificazione del tempo differito con quella del tempo reale.

Il primo P.G.R.A. dovrà essere ultimato e pubblicato entro il 22 dicembre 2015.

Le fasi di lavoro

La Direttiva e il D.Lgs. 49/2010 indicano una serie di step temporali da rispettare nel percorso di attuazione e prevedono riesami periodici e, se del caso, aggiornamenti (Figura 3) che tengano conto anche delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. Il ciclo di riesame e aggiornamento è sessennale.




Figura 3 – Ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE

La comunicazione e la partecipazione

Nel percorso di elaborazione del P.G.R.A. rivestono un ruolo fondamentale l'informazione, la comunicazione, la consultazione e la partecipazione pubblica.

Tra le infinite combinazioni possibili dei fattori funzionali a conseguire la mitigazione del rischio (difese tradizionali, interventi estensivi, delocalizzazioni o inibizione degli insediamenti nelle aree più pericolose, monitoraggio e intervento in tempo reale, ecc.), ciascuno valutato secondo le sue implicazioni desiderabili e indesiderate, il piano farà propria quella condivisa in un processo di pianificazione partecipata che, per non essere solo formale, deve coinvolgere, informare e responsabilizzare la compagine sociale più ampia possibile.